COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città Metropolitana di Messina

Ufficio Comunale di Protezione Civile

Via Vittorio Emanuele, – 98060 MONTAGNAREALE – ☎ 0941-315252- 🖷 0941-315235 – C.F.: 86000270834 - P. I.: 00751420837
e-mail : ***protocollo@comunedimontagnareale.it*** - ***protocollo@pec.comunedimontagnareale.it***

ORDINANZA SINDACALE N° 22 DEL 17/06/2020

MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E FONDI INCOLTI ANNO 2020-06-15
MODIFICA ORDINANZA SINDACALE N° 20 DEL 30.05.2020

IL SINDACO

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n° 1 integrato e modificato dall'art 7 del Decreto Legislativo 6 febbraio 2020 n° 4.

Premesso che la stagione estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Accertato che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'intendo che all'esterno della città urbana, comporta un proliferare di vegetazione e di sterpaglie che con le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendio;

Preso atto dei gravi incendi verificatesi durante le scorse stagioni estive e dei conseguenti danni ambientali registrati sull'intero territorio Comunale;

Visto il T.U. della Legge di P.S 18.06.1931 n° 773 e ss.mm.ii. ;

Viste le leggi Regionali no 16 del 6.06.1996 e n' 14 del 3l.08.1998 e ss.mm.ii;

Vista la Legge 21.11.2000 n'353 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il D.lvo 267 del 18.08.2000, "Norme rn materia di ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti per l a prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto l'art 255 del D.lvo n° 3.04.2006 n° 152 *"Norme in materia ambientale";*

Visto l'art 185 del D.lvo n° 3.04.2006 n° 152 " *Norme in materia Ambientale"* modificato dall'arte 13 del D.lvo 3.12.2010 n° 205;

Visto l'art. 182 comma 6 bis del D.lvo 3.04.2006 '"Norme in materia ambientale" come modificato dall'art. 14 comma 8 b) del D lvo 24.06.2014 n" 9l convertito con modifiche dalla Legge 11.08.2014 n" 116;

Visto il D.lvo 2 gennaio 2018 n° 1;

Vista la Legge Regionale del 14.04.2016 Modifiche e integrazioni alla L.R. 6 aprile 1996 n° 16 *"Riordino della Legislazione in materia forestale e tutela della vegetazione" Istituzione dell'agenzia della Regione Sicilia per le erogazioni in agricoltura , A.R.S.E.A;*

Vista la Determina Sindacale n° 42 del 5.08.2009 con la quale è stato istituito il Gruppo Comunale di Protezione Civile ai sensi della Legge n° 225/92;

Visto il Decreto del Dirigente Regionale di Protezione Civile n° 70 del 16.03.2020 di iscrizione al Registro del volontariato di Protezione Civile n° 032GC;

Visti gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;

Visto il Regolamento Comunale sulle modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltura nei periodi di massima pericolosità approvato con Delibera di C.C. n° 13 del 18.05.2007;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana04.06.2008 relativo a *"Direttive per la redazione dei regolamenti Comunali in materia di fuochi controllati in agricoltura";*

Vista la nota 7570 pos VI – 2.2 del 18.06.2011 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente Comando del Corpo Forestale della Regione Sicilia;

Visto il Decreto 18.06.2010, modificato con Decreto 117/GAB del 20.10.2011, dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente, relativo alle prescrizioni di massima e forestale vigenti nelle Province Siciliane;

Vista la nota 20310 / DG/DPRC Sicilia del 26.04.2018 oggetto *" Campagna AIB 2018, Direttive sulle attività da porre in essere per la prevenzione e il contrasto del rischio di incendi boschivi di interfaccia"*, che si può ritenere valida anche per il corrente anno;

Vista l'Ordinanza della città Metropolitana di Messina n° 10/2020;

Vista la nota prot. 49837 del 22.05.2020 della Prefettura di Messina avente oggetto " *Campagna Antincendio Boschivo per il 2020 Indirizzi operativi*", con la quale sono state, anche fornite le linee guida per l'adozione dei provvedimenti Sindacali;
Visto lo Statuto Comunale.

ORDINA

A parziale modifica dell'art 3 dell'0rdinanza Sindacale n° 20 del 30.05.2020

Art. 1

Ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti di provvedere alla costante pulizia dei terreni specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione di incendi;

Art. 2

Durante il periodo compreso tra il **01 giugno 2020 e il 3O settembre 2020**, è fatto divieto sull'intero territorio Comunale:

- Di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
- Di usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o brace;
- Di bruciare stoppie, materiali erbacei, sterpaglie, residui di potatura, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
- Di usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti;

Art.3

Dall' ***1 giugno al 15 luglio e dall' 1 ottobre al 31 ottobre***, previa comunicazione al Distaccamento Forestale competente per territorio, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da stralci, potature o ripulitore, secondo i seguenti accorgimenti :

- La combustione controllata deve essere effettuata in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata dalle ***ore 5,00 alle ore 9,00;***
- Dall'accensione alla fase dello spegnimento, il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- Possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliere non superiore a metri 3 cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture,;
- E'comunque vietata l'accensione dí fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da SUD EST (SCIROCCO);

Art. 4

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche , artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere, ad effettuate i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e I'igiene pubblica, in particolare modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio mantenendo, soprattutto per l'intero periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;

I predetti interventi di pulizia dovranno essere effettuati entro il termine del 20 GIUGNO 2020;

Art. 5

E' fatto divieto di depositare sterpaglie e/o di qualsiasi materiale e infiammabile all' interno o delle fasce di rispetto.
La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità dr fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all'interno o dei centri urbani, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto e larghezza non inferiore a mt. 50,00 e smaltiti secondo le prescrizioni del D.lvo 152 del 3.04.2006 e ss mm.ìi. –
La fascia di rispetto resta individuata in metri 50,00 all'esterno della delimitazione dei centri urbani. la realizzazione di viali parafuoco di larghezza di almeno metri 6,00 (sei) dal confine con le proprietà limitrofe, da estendere a metri 10,00 (dieci) in corrispondenza dei confini su strada (anche se trattasi di strade vicinali, trazzere, etc) e dai confini in prossimità di alberi di alto fusto posti a distanza inferiore a mt. 3, 00 (tre), di fabbricati posti a distanza inferiore a mt. 5,00 (cinque) ed in

presenza di serbatoi di GPL o di altre sostanze infiammabili . In ogni caso i viali parafuoco come sopra definiti devono garantire una assoluta efficacia contro eventuali incendi radenti;

Art. 6

Tutti i proprietari di strade carrabili devono provvedere alla pulitura delle aree di pertinenza entro il ***termine del 20 giugno 2020***. E' fatto divieto lasciare cumuli di sfalci provenienti dalla pulitura delle aree di pertinenza delle strade lungo i bordi o nelle scarpate ed in ogni caso per un raggio non inferiore a mt.200,00;

Art. 7

Ài concessionari di impianti esterni di G.P.L e gasolio in serbatoi fissi per uso domestico e non, è fatto obbligo nel suddetto periodo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante per un raggio non inferiore mt.200,00 fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;

Art. 8

I proprietari, i conduttori e i gestori di fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo e/o abbandonate, dovranno provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva e di prevenzione antincendio con interventi di pulizia dei terreni, provvedendo alla messa a nudo del terreno e alla immediata rimozione dei rifiuti, covoni, cereali erbe ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile che possa essere fonte, anche di accidentale innesco di incendi mantenendo per tutto il periodo estivo tali conduzioni.

Art. 9

I proprietari e/o responsabili di strutture produttive artigianali, commerciali e ricettive di ogni genere dovranno provvedere alla rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare un potenziale pericolo di incendio per tali scopi dovranno realizzare fasce dì parafuoco lungo l'intero perimetro aziendale mediante aratura per una estensione di almeno 10 metri per le normali attività produttive in aree urbanizzate e di mt. 20 per le attività di campeggio villaggi turistici, agriturismi, alberghi e strutture ricettive, fermo restando riguardo della dimensione minima della fascia di rispetto m1.500.00 prescritta all'art. 8. Le strutture ricettive in genere, ove possibile compatibilmente con le condizioni localistiche, dovranno dotarsi un idoneo impianto di antincendio alimentato ed adeguata cisterna ed in ogni caso dovranno verificare le condizioni di sicurezza delle vie di fuga e presentate all'Ufficio Comunale di Protezione Civile il piano antincendio esteso anche agli incendi boschivi di interfaccia ed il piano di evacuazione in caso di incendi;

Art. 10

I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbi e o ad altre agricole, hanno l'obbligo, durante le trebbiature e le altre lavorazioni agricole, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo dr scappamento un dispositivo parascintille;

At. 11

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallici, strutture ricettive in genere e di qualsiasi costruzione e ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione e/o di ogni e qualsiasi altro materiale infiammabile, per il raggio non inferiore a mt. 50.00;

Art. 12

Restano valide ed applicabili le disposizioni del vigente regolamento sulle modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltura, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 18.05.2007;

AVVERTE

Divieti nelle aree percorse da fuoco nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della Legge 353 /2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Nello specifico in tali zone:

- Per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
- Per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
- Per 5 anni non si possono effettuate attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche; *
- Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre reato per 10 anni il pascolo e la caccia;
- I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni dr cui all'att. 10 della Legge n' 353 /2000.

SANZIONI

1. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecunaria determinata ai sensi dell'art. 29 del vigente codice della strada;

2. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e/o di incurato accumulo delle sterpaglie diserbate e /o e di ogni e qualsiasi altro materiale infiammabile sarà elevata una sanzione pecunaria di € 150.00;
3. Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio durante il periodo del 1 giugno 2020 al 31 ottobre 2020, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 35 del 21.11.2000;
4. Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo sui soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa per ogni capo, non inferiore ad € 31.00 e non superiore ad € 62.00;
5. Nel caso di trasgressore di divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore ad € 207.00 e non superiore ad € 413.00;

RICORDA

Ai fini della prevenzione tutti i cittadini sono invita a segnalare celermente al comando di Polizia Municipale i rischi e le inadempienze riscontrate

Tutti i cittadini, in caso di avvistamento di un incendio che interessi o minaccia l'incolumità, è tenuto ad avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri:

- Numero Unico Emergenze 112 (Vigili del Fuoco- Carabinieri Polizia);
- Comando di Polizia Municipale e Responsabile Protezione Civile Comunale tel 0941- 315252;
- Dipartimento Regionale Protezione Civile Sala Operativa Regionale (SORIS) 800404040 ;
- Corpo Forestale 1515

DISPONE

- Che la presente Ordinanza decorre dal 1 giugno 2020 al 30 settembre 2020 è può essere prorogata per particolari condizioni atmosferiche;
- Che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio Comunale, ed inserita nel sito Ufficiale del Comune all'indirizzo 'web: www.comunedimontagnareale.it
- Le forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza;
- La presente Ordinanza viene trasmessa : .
  - Àlla Prefettura di Messina;
  - Àl Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Messina;
  - All"Ispettorato Ripartimentale delle Foreste della Provincia di Messina sez di Patti;
  - Al Dipartimento Protezione Civile di Messina;
  - Alla Cìttà Metropolitana di Messina;
  - Al Comando stazione di Patti;
  - Alla questura di Patti;
  - Alla guardia Tenenza di Finanza di Patti;
  - Alla Polizia Municipale di Montagnareale incaricata di dare esecuzione alla presente Ordinanza.

AVVERTE

Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 c. 4 Legge 241/90 e della Legge 1034 /71, potrà ricorrere entro ó0 giorni dalla data della pubblicazione della presente, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Che il presente provvedimento vale ad ogni effetto quale notizia di avvio del procedimento, ai sensi del combinato disposto del Capo III della Legge 07.08.1990 n° 241 e ss-.mm.ii e del titolo III della Legge Regionale 10-04.1991 no 10 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Municipale 22.05.2020

Il Sindaco
Dott. Rosario Sidoti